

Causa T-155/02 R

VVG International Handelsgesellschaft mbH e altri
contro
Commissione delle Comunità europee

«Procedimento sommario — Regolamento (CE) n. 560/2002 —
Ricevibilità del ricorso di merito»

Ordinanza del presidente del Tribunale 8 agosto 2002 II-3242

Massime dell'ordinanza

1. *Procedimento sommario — Presupposti per la ricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori — Ricevibilità del ricorso di merito — Irrilevanza — Limiti (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 1)*
2. *Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Regolamento che istituisce misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di prodotti siderurgici — Ricorso di imprese importatrici — Irricevibilità [Art. 230, quarto comma, CE; regolamento (CE) della Commissione n. 560/2002]*

3. *Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Ricevibilità in mancanza di un rimedio esperibile dinanzi al giudice nazionale che consenta di mettere in discussione la validità dell'atto contestato — Esclusione*
(Art. 230 CE)
4. *Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Ricevibilità a motivo dell'inefficacia, per quanto riguarda il diritto ad una tutela giuridica effettiva, del rinvio pregiudiziale in caso di misure di attuazione limitate nel tempo — Esclusione*
(Artt. 230 CE e 234 CE)

1. In via di principio il problema della ricevibilità del ricorso di merito non dev'essere esaminato nell'ambito di un procedimento sommario se non si vuole pregiudicare la decisione nel merito. Tuttavia può risultare necessario, qualora venga eccepita l'irricevibilità manifesta del ricorso di merito sul quale si innesta la domanda di provvedimenti provvisori, accertare la sussistenza di determinati elementi che consentano di ritenere ricevibile, prima facie, detto ricorso.

zione economica delle richiedenti, ciò non basta a contraddistinguerle rispetto a qualunque altra persona. Infatti detto regolamento le riguarda solo a motivo della loro qualità obbiettiva di operatori economici che effettuano il commercio dell'acciaio tra i paesi terzi e la Comunità europea, alla stessa stregua di qualsiasi altro operatore che si trovi in una situazione identica.

(v. punto 18)

2. Il regolamento n. 560/2002, che istituisce misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio, non riguarda individualmente imprese la cui attività consista quasi esclusivamente nell'importare nella Comunità prodotti siderurgici contemplati da detto regolamento. Anche se quest'ultimo, causa delle conseguenze che produce, è idoneo a incidere sulla situa-

Inoltre, il fatto che un atto normativo possa avere effetti concreti diversi per i vari soggetti giuridici ai quali si applica non può contraddistinguerli rispetto a tutti gli altri operatori interessati, in quanto l'applicazione di tale atto si effettua in forza di una situazione obbiettivamente determinata.

(v. punti 30-31)

3. Non è ammissibile un'interpretazione delle norme in materia di ricevibilità dettate dall'art. 230 CE secondo la quale il ricorso di annullamento dovrebbe essere dichiarato ricevibile qualora sia dimostrato, dopo un esame concreto da parte del giudice comunitario delle norme processuali nazionali, che queste non autorizzano il singolo a intentare un'azione che gli consenta di mettere in discussione la validità dell'atto comunitario contestato. Infatti un sistema del genere richiederebbe, in ogni caso specifico, che il giudice comunitario esamini e interpreti il diritto processuale nazionale, il che esulerebbe dalla sua competenza nell'ambito del controllo della legittimità degli atti comunitari.
4. Il fatto che l'applicazione delle misure previste da un regolamento impugnato mediante ricorso di annullamento da una persona fisica o giuridica sia limitata nel tempo, con la conseguenza che il rimedio giuridico previsto dall'art. 243 CE non garantirebbe al richiedente una tutela giurisdizionale effettiva, non è idoneo a dimostrare che quest'ultimo sia interessato individualmente, in quanto dette misure si applicano a tutti gli operatori cui il regolamento medesimo si riferisce.

(v. punto 39)

(v. punto 40)